

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

RICORSO

(CON ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.)

nell'interesse di Claudio Agnesa, [REDACTED]

[REDACTED]
Alessandra Anedda, [REDACTED]

[REDACTED] Giorgia

Aresu, [REDACTED]

[REDACTED], Vanessa Ariu, [REDACTED]

[REDACTED] Raffaella Arru, [REDACTED]

[REDACTED] Simone Atzori, [REDACTED]

[REDACTED] Nicoletta Bonicelli, [REDACTED]

[REDACTED] Adriano Capelli, [REDACTED]

Immacolata Sara Carboni, [REDACTED]

[REDACTED] Giovanni

Carta, [REDACTED]

[REDACTED], Manuela Cavaglieri, [REDACTED]

B

[REDACTED]

[REDACTED], Federica Mattana, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sabrina Milia, [REDACTED]

[REDACTED]

Alessandra Moi, [REDACTED]

[REDACTED], Riccardo Montaldo, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Fabrizio Mullano, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Rita Pani, [REDACTED]

[REDACTED]

Barbara Piras, [REDACTED]

[REDACTED] Francesca Poddighe, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Erika Polzot, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Michela Porcu, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Maria Letizia Sabiucciu, [REDACTED]

[REDACTED] Carla

Schirru, [REDACTED]

[REDACTED] Maria Francesca Tronci, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali estese in calce al presente atto, dall'avv. Nicola Ibba (c.f. BBINCL84E18B354T), elettivamente domiciliati nel suo studio in Cagliari, via del Platano n° 2, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. *n.ibba@egiuridiche.it* e/o al numero fax 070.7961916,

CONTRO

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,
la Ales S.r.l., in persona del Legale rappresentante in carica.

E NEI CONFRONTI DI

Manuel José Viridis, residente in Assemini,

Emanuela Porcu, residente in Oristano,

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI)

A. della Determinazione n. 2684, Prot. Uscita n. 47411 del 22 dicembre 2023, mediante la quale sono stati pubblicati gli esiti provvisori delle prove scritte per il "Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 98 unità di personale da inquadrare presso l'Amministrazione, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1, profilo professionale 'istruttore amministrativo'" **[doc. 1]**;

B. dell'allegato 1 alla 'Presa d'atto degli esiti della prova scritta' **[doc. 2]**;

B

C. della Determinazione n. 0001917, Prot. n. 0035834 del 26.10.2021, con la quale è stato pubblicato il Bando per il *“Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 98 unità di personale da inquadrare presso l’Amministrazione, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1, profilo professionale ‘istruttore amministrativo’”* [doc. 3];

D. di tutti i verbali del concorso nella parte in cui all’atto di estrazione delle prove la commissione di concorso non ha verificato che tutte le prove avessero la stessa lunghezza e difficoltà;

E. dei verbali delle singole operazioni di verifica della regolarità delle operazioni concorsuali nella parte in cui la commissione e la società a cui è stato attribuito l’incarico di gestire l’esecuzione delle prove, la Ales S.r.l., hanno verificato la regolarità degli spazi ove si sarebbero svolte le prove a distanza ma non hanno riverificato nel momento di effettivo avvio della prova;

F. di ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.

-FATTO-

1) In data 26 ottobre 2021 la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato, nel proprio sito ufficiale, il Bando avente ad oggetto *“Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 98 unità di personale da inquadrare presso l’Amministrazione, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1, profilo professionale ‘istruttore amministrativo’ ”* [doc. 3];

B

2) Il suddetto Bando prevedeva l'articolazione del concorso su due prove, una scritta e una orale.

3) La prova scritta consisteva nella risoluzione di 50 quesiti a risposta multipla, cui discendeva l'applicazione del seguente punteggio:

- per ogni risposta corretta venivano attribuiti 0,5 punti;
- per ogni risposta non data non veniva assegnato alcun punteggio;
- per ogni risposta errata, venivano tolti 0,17 punti.

4) Il punteggio massimo raggiungibile, pertanto, era di 25 punti complessivi, mentre la soglia minima per essere ammessi come idonei alla prova orale era di 15 punti.

5) La prova si è svolta in modalità interamente da remoto tra il 4 e il 18 dicembre 2023 con il supporto della Ales S.r.l., società che si occupa di gestione di concorsi e selezioni pubbliche **[doc. 4]**.

6) Questa particolare modalità di espletamento imponeva ai candidati di effettuare il test scritto da remoto, in una stanza silenziosa e visibile dai commissari, con due schermi: uno, il pc, sul quale rispondere ai quesiti, l'altro, un tablet o uno smartphone, che doveva tenere la telecamera accesa e puntata sul candidato, al fine di controllarlo per tutto lo svolgimento della prova e prevenire eventuali brogli.

7) Fin dall'inizio, i ricorrenti hanno notato alcune importanti criticità durante lo svolgimento della prova, tra le quali un'incertezza sui metodi di estrazione delle domande, la possibilità di uscire dalla stanza dopo aver

B

effettuato i controlli di rito e la mancanza di nuovi controlli al rientro e, una volta iniziata la prova, una notevole difficoltà nel tenore delle domande estratte.

8) Difatti, le domande sono apparse palesemente inadatte allo svolgimento di una prova riservata a candidati per il ruolo di istruttore amministrativo di categoria C, quindi sostanzialmente per diplomati.

9) A causa della difficoltà delle prove per le ragioni che si vedranno nel ricorso è risultata ammessa con il punteggio minimo una percentuale bassissima di candidati pari a circa il 3% dei candidati mentre, normalmente, in concorsi del genere la percentuale si attesta sempre intorno al 20-25%.

10) La stessa Regione Sardegna in un precedente concorso bandito per il reclutamento di 39 funzionari di categoria D, quindi riservato a laureati, aveva previsto una modalità simile, ma con domande decisamente più semplici sia nella formulazione, che nella difficoltà.

11) La prima criticità apparsa è stata quella di un tempo di lettura delle domande particolarmente elevato in considerazione della lunghezza delle stesse, che in una prova da 60 minuti, con 50 quesiti a cui rispondere, concedeva talvolta all'incirca un minuto per rispondere a ciascuna domanda.

12) Trattandosi di un concorso con tanti iscritti, pari a circa 26.400 candidati, le prove dovevano necessariamente essere diverse nel corso dei 14 giorni ma sarebbero dovute essere uguali nella sostanza con contenuto di pari difficoltà.

** ** *

B

Alla luce di quanto sopra premesso, gli odierni ricorrenti, che hanno tutti conseguito un punteggio inferiore al minimo, si vedono fortemente lesi dalle modalità di svolgimento della prova scritta e, pertanto, impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

-A-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 CO. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA TUTTI I CANDIDATI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO.

Come evidenziato nella parte in fatto, la Commissione di concorso ha organizzato le prove per oltre 14 giorni di fila sottoponendo ai candidati, tuttavia, prove differenti dal punto di vista della difficoltà e dei tempi di lettura.

Stante la particolarità della violazione, si ritiene importante effettuare anzitutto una panoramica della giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata in materia di *par condicio* e disparità di trattamento.

I Giudici Amministrativi hanno sempre chiarito che *“Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale sussiste ipotesi di eccesso di potere, per disparità di trattamento, laddove vi sia assoluta identità di situazioni di fatto ed*

B

irragionevole diversità del trattamento alle stesse riservato (T.a.r. Toscana, Sez. II, Sent. n. 26/2024).

Ed ancora: “costituisce vero e proprio *ius receptum* giurisprudenziale che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato (per questa Sezione, di recente: 3/08/2018, n. 4810 e 5 luglio 2018, n. 4124; *id.*, sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016; per la Sezione VI: 18/10/2017, n. 4824, 18 ottobre 2017, n. 4824, 5/03/2013, n. 1323, 11 giugno 2012, n. 3401, 8 luglio 2011, n. 4100, VI, 30 giugno 2011, n. 3894)” (Cons. Stato Sez. III, 22/11/2018, n. 6603).

Anche Codesto Ecc.mo Tribunale è concorde nell'affermare che “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservato alle stesse” (T.a.r. Sardegna, Sez. II, 30 aprile 2021, n. 322).

Di fondamentale importanza, sempre nell'ottica di evidenziare la disparità di trattamento nei concorsi pubblici, una recentissima sentenza del T.a.r. Lazio che si è ritrovato a decidere in ordine alla legittimità della procedura per all'accesso alla Facoltà di Medicina.

Nel caso di specie era previsto un meccanismo di 'equalizzazione' che avrebbe dovuto bilanciare la difficoltà delle domande tra i vari test somministrati ai candidati, perché anche in tale concorso erano previste prove su diversi giorni,

B

tuttavia, tale meccanismo non ha funzionato e la procedura è stata dichiarata illegittima in considerazione del fatto che i candidati hanno ricevuto un diverso trattamento.

In tale occasione il T.a.r. del Lazio ha avuto modo di affermare *“Che le prove non possano essere omogenee sulla base del punteggio equalizzato è, d'altra parte, implicito nelle premesse di funzionamento del sistema. Essendo il punteggio equalizzato calcolato a valle della prima sessione di esami, è evidentemente impossibile che le prove, composte ex ante dalla commissione, possano risultare omogenee sulla base del tasso concreto di successo nelle risposte accertato in fatto ex post. Peraltro, l'astratta, omogenea difficoltà ex ante dei quesiti predisposti dalla Commissione, oltre che apparentemente smentita dalle risultanze statistiche espresse dall'equalizzatore, non vale, di per sé, ad escludere la violazione della par condicio tra i candidati, atteso che anche nella sessione di luglio – ossia, quella successiva al c.d. periodo di calibrazione – L'amministrazione non ha approntato alcuno specifico correttivo nel sistema di predisposizione dei test, in modo da tener conto del fatto che agli stessi era stato definitivamente assegnato un determinato coefficiente di difficoltà suscettibile di incidere, in concreto, sulla determinazione del punteggio massimo conseguibile. Ciò, come si è visto, trova oggettiva conferma nella documentazione in atti, atteso che lo stesso CISIA ha affermato che il coefficiente di equalizzazione della prova non risulta identico per ciascuno dei test somministrati.*

50. L'accertata disomogeneità delle prove si risolve in un fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l'accesso o l'esclusione dai corsi. La circostanza che il maggiore o

B

minore coefficiente di equalizzazione esprima (e quindi, nella verosimile ottica che ha guidato la strutturazione del test, compensi) la diversa difficoltà dei questionari sottoposti ai candidati non risolve il vizio di fondo che non consente a tutti i candidati di raggiungere il medesimo punteggio massimo, ponendoli, in definitiva, in una situazione di partenza diversa l'uno dall'altro e del tutto affidata al caso.

51. Un sistema siffatto non è, dunque, idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità.

[...]

L'individuazione delle modalità e dell'articolazione delle prove di una selezione pubblica costituisce, d'altra parte, espressione di discrezionalità amministrativa: spetta, pertanto, all'amministrazione valutare in quale modo i criteri di oggettività e di rispetto della par condicio tra i candidati debbano essere assicurati e bilanciati con il principio di buon andamento e le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa. **Ciò, tuttavia, non può senz'altro avvenire pregiudicando la posizione di partenza dei concorrenti, i quali devono tutti essere posti in condizione di conseguire il massimo risultato possibile**" (T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sez. III, Sent. n. 863 del 17.1.2024).

Anche il Supremo Consesso ha chiarito che "Per quanto attiene alla lamentata disparità di trattamento, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui:

- "...L'eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità **assoluta della**

B

situazione considerata e di conseguente assoluta irragionevole diversità di trattamento riservata alle stesse; La disparità di trattamento, in altri termini, presuppone che vi sia sostanziale identità fra le situazioni che la P.A. è chiamata a valutare, per cui questa figura sintomatica di eccesso di potere non è predicabile laddove manchi la prova di tale identità e/o omogeneità di situazioni” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2019, n. 7886)

In un'altra pronuncia è stato sancito che *“Sotto il secondo profilo, considerato nella seconda parte del secondo motivo, basta ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale per cui il legittimo operato dell'amministrazione non è inficiato dall'eventuale illegittimità della sua precedente condotta con riguardo a situazioni analoghe. L'eccesso di potere per disparità di trattamento si può infatti configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824).

Fatta tale corposa premessa giurisprudenziale, si può ora passare alla dimostrazione dell'illegittimità degli atti impugnati.

Anche nel caso all'attenzione del Collegio è pacifico che le prove abbiano posto in una condizione di potenziale vantaggio alcuni candidati e di svantaggio altri, determinando l'illegittimità degli esiti.

La giurisprudenza, al fine di riconoscere la disparità di trattamento, ritiene essenziale che la posizione di tutti i ricorrenti sia identica e così era nel presente concorso in cui tutti i candidati, pur svolgendo le prove in giornate differenti, avrebbero dovuto essere sottoposti a test di pari difficoltà.

B

La posizione di partenza di tutti i candidati è stata inevitabilmente compromessa in relazione alla assoluta ed evidentissima portata dei test somministrati nei vari giorni, dal momento che il tempo di lettura delle domande e delle risposte, determinato dalla loro lunghezza, era notevolmente diverso da giorno a giorno come si vedrà di seguito.

Questa difesa è assolutamente consapevole dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in tali procedure, tuttavia, si è in grado di dimostrare che alcuni candidati hanno avuto un vantaggio oggettivo in base al test somministrato rispetto ad altri.

Dalla semplice lettura dei test [Doc. 5] è facilmente comprensibile l'evidente disparità di trattamento ma si è in grado di fornire all'Ecc.mo Collegio una prova oggettiva della violazione del principio della *par condicio*.

Grazie ad un programma informatico liberamente consultabile on line¹ è stata fatta una simulazione oggettiva dei tempi di lettura medi dei test somministrati nelle 14 giornate.

In tale sito è possibile calcolare il tempo di lettura immettendo il testo delle domande ed è emerso che il tempo medio di lettura della prova scritta era estremamente diverso.

Qui di seguito, per comodità di lettura, è stata predisposta una tabella calcolata con il metodo di cui sopra in cui emerge un dato estremamente differente con punte di ben 20 minuti di differenza nel tempo messo a

¹ <https://www.textconverter.io/it/speech-time/>

disposizione dei candidati a seconda che, per esempio, abbiano fatto il test al turno 3 o al turno 5.

Per ulteriore comodità riportiamo la schermata di riepilogo delle due prove che saltano maggiormente all'occhio, ossia quella del turno 3 e del turno 5:

Calcolatore del tempo di lettura

Quanti minuti ci vogliono per leggere un testo. In modalità vocale o per una voce fuori campo, calcoli il tempo di lettura di un testo.

Copia il tuo testo qui

Ai sensi dell'art. 36, I comma, del D.L. n. 76/2020, per favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, a quale istituzione le imprese, le Università, gli enti di ricerca, pubblici e privati, e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione

Pulire

Parole totali: 4867 Caratteri totali: 32251

Tipo

Discorso Voce fuoricampo

Ritmo di lettura

In pausa Normale Veloce

Calcolare

Stima del tempo

54min 4sec

Calcolatore del tempo di lettura

Quanti minuti ci vogliono per leggere un testo. In modalità vocale o per una voce fuori campo, calcoli il tempo di lettura di un testo.

Copia il tuo testo qui

persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito, rientrano nella definizione di:
micro risorse
micro contabilità
micro economia
microfinanza
Ai sensi dell'art. 17, VII paragrafo, del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. a

Pulire

Parole totali: 3103 Caratteri totali: 19904

Tipo

Discorso Voce fuoricampo

Ritmo di lettura

In pausa Normale Veloce

Calcolare

Stima del tempo

34min 28sec

Si riporta di seguito la tabella contenente l'indicazione del turno, il numero di parole, i caratteri e il tempo medio di lettura.

TURNO	PAROLE	CARATTERI	STIMA TEMPO
TURNO 1	4467	29249	49 MINUTI 37 SECONDI
TURNO 2	3623	23043	40 MINUTI 15 SECONDI

B

TURNO 3	4867	32251	54 MINUTI 4 SECONDI
TURNO 4	4002	25748	44 MINUTI 28 SECONDI
TURNO 5	3103	19904	34 MINUTI 28 SECONDI
TURNO 6	3114	19606	34 MINUTI 36 SECONDI
TURNO 7	3565	22374	39 MINUTI 36 SECONDI
TURNO 8	3912	25135	43 MINUTI 28 SECONDI
TURNO 9	3489	22458	38 MINUTI 45 SECONDI
TURNO 10	3771	23941	41 MINUTI 53 SECONDI
TURNO 11	3856	24542	42 MINUTI 50 SECONDI
TURNO 12	3658	23517	40 MINUTI 38 SECONDI
TURNO 13	3672	23512	40 MINUTI 47 SECONDI
TURNO 14	3792	24573	42 MINUTI 7 SECONDI
TURNO 15	3775	24478	41 MINUTI 56 SECONDI
TURNO 16	3485	22292	38 MINUTI 43 SECONDI
TURNO 17	3514	22950	39 MINUTI 2 SECONDI
TURNO 18	3813	24742	42 MINUTI 22 SECONDI
TURNO 19	3918	25377	43 MINUTI 31 SECONDI
TURNO 20	3640	23023	40 MINUTI 26 SECONDI

Come si può facilmente notare, il solo tempo di lettura medio dei test è pari a circa 40 minuti complessivi, con un picco, nel turno 3, di addirittura 54 minuti e il turno 5 e 6 dove il tempo medio è stato, addirittura, di soli 34 minuti.

In pratica, è come se ai concorrenti dei turni 5 e 6 avessero avuto un terzo del tempo in più a disposizione di quelli del turno 3, cioè 20 minuti in più sui 60 totali.

Non solo.

Il tempo di lettura è solo il primo elemento oggettivo che salta all'occhio da cui si può desumere che le prove somministrate ai candidati sono state estremamente diverse giorno per giorno, giungendo a creare notevoli disparità di trattamento.

B

Difatti, non v'è chi non veda come anche la lunghezza della domanda incida anche sulla difficoltà nell'analisi della stessa.

Al fine di avere certezza in ordine alla disparità di trattamento si vedano per intero le prove dei turni sopra citati [docc. 6-7] in cui è del tutto evidente, senza necessità di maggior approfondimento, che l'impostazione generale delle domande/risposte è totalmente differente.

Pertanto, i candidati del quinto e sesto turno hanno avuto quasi il doppio del tempo dei candidati del terzo, al fine di poter elaborare le risposte.

Per ulteriore scrupolo difensivo, inoltre, viene riportato all'interno di una tabella riepilogativa a confronto tra il turno 3 e il 5 il numero di domanda e risposte classificate in base alla lunghezza delle righe.

	Turno 3		Turno 5	
	Domande	Risposte	Domande	Risposte
1 riga	4	143	7	187
2 righe	25	43	28	12
3 righe	10	14	10	1
4 righe	7		5	
5 righe	1			
6 righe	1			
7 righe	2			

Oltre al tempo di lettura, dunque, appare evidente che anche la difficoltà nell'elaborazione dei concetti presenti nella domanda sia notevolmente diversa tra una domanda/risposta lunga e una breve.

B

Anche tale tabella è estremamente chiara nel mostrare l'evidente disparità di trattamento tra i candidati dei vari turni.

Coloro che per puro caso hanno sostenuto la prova il terzo giorno si sono trovati ad affrontare ben 2 domande della lunghezza di addirittura 7 righe, 1 da 6 righe, 1 da 5 righe e 7 da quattro righe.

Coloro che invece hanno sostenuto la prova durante il turno 5, invece, non avevano domande lunghe 7, 6 e 5 righe e ben 2 domande in meno da 4 righe.

Anche nella lunghezza delle risposte emerge una evidente disparità di trattamento.

Su 200 risposte ben 187 nella prova 5 erano da una sola riga, mentre nella prova 3 solo 143 risposte e così via per le risposte da 2 e 3 righe.

Appurato quali sono stati i più evidenti elementi di disparità di trattamento si richiama, ancora, quanto affermato di recente dal T.a.r. Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 863/2024, soprattutto in relazione alla differenza di equilibrio tra le singole prove:

“L'accertata disomogeneità delle prove si risolve in un fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l'accesso o l'esclusione dai corsi. La circostanza che il maggiore o minore coefficiente di equalizzazione esprima (e quindi, nella verosimile ottica che ha guidato la strutturazione del test, compensi) la diversa difficoltà dei questionari sottoposti ai candidati non risolve il vizio di fondo che non consente a tutti i candidati di raggiungere il medesimo punteggio massimo, ponendoli, in

B

definitiva, in una situazione di partenza diversa l'uno dall'altro e del tutto affidata al caso".

"Un sistema siffatto non è, dunque, idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità".

"Occorre, peraltro, aggiungere che il coefficiente di equalizzazione delle prove costituisce mera sommatoria dei coefficienti di facilità dei singoli quesiti. Poiché questi si sviluppano secondo una progressione elaborata al centesimo di punto, con differenze che, per quanto statisticamente rilevanti secondo il meccanismo predisposto dall'amministrazione, potrebbero risultare difficilmente apprezzabili a una valutazione tecnica delle domande (tant'è che per la commissione che ha elaborato i questionari tutte le prove elaborate sarebbero state tra loro omogenee quanto a difficoltà), in un sistema in cui scarti di punteggio non eccessivi già determinano, all'interno della graduatoria di merito approvata dall'amministrazione, significativi distanziamenti tra le posizioni dei singoli studenti partecipanti al test, l'effetto sommatoria potrebbe prestarsi ad amplificare differenze inconsistenti, vieppiù aggravando l'effetto alea, che verrebbe in tal modo a ergersi a vero giudice dell'ammissione o meno".

"Orbene, una differenza tra i coefficienti di equalizzazione delle prove dell'ordine di 2 punti può, a seconda della posizione in graduatoria del candidato, corrispondere a una differente collocazione di decine, centinaia ovvero migliaia di posti" (T.a.r. Lazio, Sez. III, Sent. n. 863/2024).

Nel caso in questione, il non corretto funzionamento dell'equalizzatore che avrebbe dovuto garantire una certa omogeneità nella distribuzione delle difficoltà dei quesiti, ha comportato una palese disparità di trattamento nei confronti di centinaia e candidati, che si sono ritrovati con un punteggio inferiore rispetto ad altri che hanno avuto, al contrario, un coefficiente più semplice.

B

Nel concorso regionale, invece, non c'era un meccanismo automatico che avrebbe dovuto riequilibrare le prove e quindi ci si è trovati ad avere quesiti lunghissimi e quesiti brevissimi, quindi con maggiore o minore difficoltà di lettura e interpretazione.

Alla luce delle circostanze di cui sopra non si può certamente ritenere legittime le operazioni concorsuali per l'evidente violazione del principio di imparzialità e della *par condicio* dei vari candidati nella misura in cui non consente a tutti di confrontarsi su un piano di parità.

Inoltre, la difficoltà era data anche dal disposto di cui all'articolo 9 del Bando che disponeva che non era *“prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova”*.

Ove i quesiti fossero stati pubblicati per tempo forse si sarebbe potuto considerare legittimo l'operato dell'amministrazione ma in assenza della pubblicazione non v'è dubbio che alcuni candidati possano essere stati avvantaggiati.

Questo strumento, oltre che rispettoso dei principi cardine che legittimano l'agire dell'amministrazione, soprattutto il principio di trasparenza e imparzialità, serve anche per dare un ausilio ai candidati nella preparazione della prova.

Giova pertanto rimarcare che, anche in questo caso, l'amministrazione ha errato, non consentendo ai candidati di poter effettuare le ultime settimane di preparazione sfruttando la banca dati con le domande oggetto di estrazione per le prove.

B

-B-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 9 del bando, rubricato "Prova scritta", dispone quanto segue:

"La prova scritta prevede la risoluzione di 50 quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- *elementi di diritto Costituzionale;*
- *elementi di diritto Amministrativo, con particolare riferimento ai principi in materia di semplificazione, trasparenza e accesso, alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi, nonché alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;*
- *elementi di diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento alla disciplina dei fondi strutturali;*
- *elementi di Contabilità pubblica e regionale, con particolare riferimento ai principi contabili generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;*
- *organizzazione e ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna;*
- *codice di comportamento dei dipendenti regionali".*

Con riferimento al Diritto Amministrativo viene specificamente chiarito, anzitutto, che si tratta di 'elementi di diritto Amministrativo', quindi non una conoscenza approfondita ma elementare, ma ancor più precisamente ed inequivocabilmente la conoscenza è richiesta nei seguenti ambiti:

B

- *principi in materia di semplificazione,*
- *trasparenza e accesso,*
- *alla disciplina del procedimento amministrativo e*
- *agli atti amministrativi,*
- *nonché alla disciplina del lavoro pubblico e*
- *responsabilità dei pubblici dipendenti.*

Leggendo tutte le domande di tutti i compiti dalla 17 alla 20, ben quattro domande, emerge la palese e lampante violazione dell'art. 9 della *lex specialis* dal momento che le domande riguardano il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia il ben noto *Codice dei Contratti Pubblici*.

In tutte e 20 le prove, pertanto, vi sono 4 domande totalmente fuori tema.

Tale circostanza, come appare evidente, ha notevolmente destabilizzato i candidati che si sono preparati esclusivamente sulle prove oggetto di concorso.

Ogni domanda, soprattutto quando vi è poco tempo a disposizione, espone il candidato al rischio che dalla risposta sbagliata possa derivare una perdita di -0,17 punti o 0 punti nel caso in cui decida di non rispondere.

Vedendo la graduatoria degli ammessi è facilmente riscontrabile che anche una piccola differenza di soli 0,17 punti possa spostare la posizione del candidato di decine di posizioni.

Anche sotto tale profilo, pertanto, gli atti della procedura sono palesemente illegittimi dal momento che non è dato sapere quale sarebbe stato l'esito della procedura se non fossero state presenti le domande sul Codice degli Appalti.

B

Non sarebbe soddisfacente, infatti, eliminare per tutti i candidati dal computo delle risposte tali domande perchè ogni candidati dinanzi a queste domande fuori tema, per ovvie ragioni, si sarà comportato diversamente.

Ci saranno stati i candidati che ci avranno ragionato per lungo tempo, togliendo tempo ad altre domande, candidati che avranno provato a rispondere o candidati che magari hanno deciso direttamente di impiegare il tempo per le risposte successive.

-C-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Da un'attenta lettura di tutte le domande della varie prove emergono anche numerose altre illegittimità che, insieme a quelle che precedono, danno un quadro totalmente chiaro del contesto in cui si sono svolte le prove di concorso.

Nel **turno 1, domanda 12** le risposte B e D sono palesemente identiche generando così dubbio in ordine alla risposta corretta:

Ai sensi dell'art. 14-quinquies, VI comma, della L. n. 241/1990, relativamente ai rimedi delle amministrazioni dissenzienti, se all'esito delle riunioni e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, non si è raggiunta l'intesa, la questione è rimessa all'organo competente. Quale ipotesi si verifica se l'organo competente non accoglie l'opposizione?

B

a. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza si può proporre opposizione presso la Suprema Corte di Cassazione, nel termine perentorio di novanta giorni

b. La determinazione motivata di conclusione della conferenza diventa definitivamente efficace

c. La determinazione motivata di conclusione della conferenza può costituire oggetto di quesito referendario

d. La determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia

Nel **turno 2 nelle domande 39 e 41** non è stato indicato l'anno del D.P.R. che viene citato:

“Il d.P.R. del 27 febbraio n. 97 recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici prevede che”;

“Stante quanto previsto dal d.P.R. del 27 febbraio n. 97 recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”.

Nel **turno 5 la domanda 50** è di cultura generale, materia non contemplata nel bando, nonché nessuna delle risposte previste era corretta:

“Chi è l'attuale Presidente della Corte costituzionale?”

A Mario Draghi;

B Giuliano Amato;

B

C Oscar Luigi Scalfaro;

D Sergio Mattarella”.

Sicuramente questa batteria di domande era stata predisposta per altri quiz e fino al 2022 la risposta corretta era Giuliano Amato cessato dalla carica di Presidente dal 18 settembre 2022.

Nel **turno 10 la domanda 49** è di cultura generale o diritto internazionale, materia non contemplata nel bando:

“I membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono”.

Nel **turno 11 la domanda n. 25** tutte le risposte sono errate poiché i membri attualmente sono 11:

“Ai sensi dell'art. 252 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, quanti sono gli avvocati generali che assistono la Corte di giustizia dell'Unione Europea?”

Nel **turno 12 la domanda 13** la risposta è errata:

“Alla luce dell'art. 14-bis, III comma, della L. n. 241/1990, entro quale termine le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza?”

Il termine non è previsto dal comma 3 ma dal comma 2.

Nel **turno 16 la domanda n. 11** è fuori tema dal momento che si tratta di una domanda di procedura civile:

B

“Da chi è rappresentata l'amministrazione statale nel giudizio?”.

Nel **turno 16 la domanda n. 45** è fuori tema dal momento che si tratta di una domanda di cultura generale:

“Cosa indica l'acronimo CNR?”.

Nel **turno 17 la domanda 31** può essere considerata del tutto fuori tema dal momento che non è in grado di determinare una maggiore preparazione del candidato:

“L'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna reca la disciplina delle entrate della Regione, che si articolano in alcune voci; quante sono complessivamente?”.

Nel **turno 20 le domanda n. 4 e n. 14** sono fuori tema dal momento che hanno ad oggetto gli enti locali, e l'urbanistica, materie non previste tra quelle indicate dall'art. 9 del bando di concorso:

“A norma dell'art. 15, IV comma, del D.Lgs. n. 165/2001, per quali enti locali, il dirigente a cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale?”;

“In materia di espropriazione per pubblica utilità, cosa afferma la legge rispetto agli edifici di culto?”.

Sempre nel **turno 20** vi sono due domande estremamente specifiche che non sono in grado di dimostrare la preparazione del candidato e quindi sono da ritenersi illegittime. Così recitano le **domande 32 e 33**:

B

“In quale data è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'atto normativo che ha introdotto lo Statuto speciale per la Sardegna?”

“Quanti sono i Titoli che compongono lo Statuto speciale per la Sardegna?”

Nel **turno 1 la domanda 5** è estremamente specifica e inutile ai fini della dimostrazione della preparazione del candidato, anche in considerazione del fatto che il bando per ogni materia si riferisce sempre ad elementi di diritto e non ad una conoscenza approfondita.

“In quale anno è stato abrogato l'art. 56 del D.Lgs. n. 165/2001?”

La **domanda 6 del turno 5** è da considerarsi illegittima dal momento che viene richiesto:

“Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 165/2001, il costo del lavoro per il personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione deve essere”

Tale domanda è imprecisa dal momento che manca il riferimento all'incremento del costo del lavoro, enunciato nel comma 2 dell'art. 8.

“In materia di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, l'art. 31 del D.P.R. n. 165/2001 dispone che, salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti”

Anche **tale domanda, la n. 4 del turno 11**, è da considerarsi errata dal momento che il D.lgs. 165/2001 viene chiamato per errore D.P.R.

B

L'elenco di tali domande completamente sbagliate, fuori tema o estremamente precise con riferimento a domande del tutto inutili non può che dimostrare l'assoluta leggerezza con cui si sono svolte le prove per tutti i candidati ricorrenti.

Si è consapevoli che normalmente le impugnazioni relative ai singoli quesiti devono sottostare ad una rigorosa dimostrazione del superamento della prova di resistenza, tuttavia, nel presente contesto sono fondamentali a dimostrare la radicale illegittimità di tutte le prove nel loro complesso.

-D-

SULLA LEGITTIMITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI OVE LA COMMISSIONE E LA SOCIETÀ INCARICATA NON SI È ASSICURATA PRIMA DELL'INIZIO EFFETTIVO DELLA PROVA TUTTI I CANDIDATI SI TROVASSERO IN UN AMBIENTE IDONEO A RISPETTARE LE INDICAZIONI PREVISTE NEL BANDO.

Ad oggi nessuno dei verbali relativi allo svolgimento delle prove concorsuali è stato ancora pubblicato, tuttavia, tutti i candidati sono stati testimoni del fatto, di cui non si ha ancora contezza documentale, che le operazioni di verifica siano state effettuate al momento solo al momento di ingresso nella stanza virtuale e non anche al momento dell'avvio del test vero e proprio.

Ciò che si è verificato, pertanto, è stata un'assenza totale di qualsiasi controllo nel tempo intercorso tra la verifica della stanza virtuale appena avuto accesso e l'effettivo inizio della prova.

B

Non solo.

La società incaricata di svolgere le operazioni concorsuali e di fornire assistenza tecnica ha conservato le registrazioni delle prove solo per 48 ore.

Anche tale *modus operandi*, è palesemente illegittimo dal momento che nessuno in questo momento può verificare la legittimità delle operazioni concorsuali.

-E-

PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

Dai corposi motivi che precedono è palese l'illegittimità degli atti impugnati al cui esito i ricorrenti sono tutti stati esclusi dalla prova successiva che ancora neppure è stata convocata.

Come noto la giurisprudenza, in caso di illegittimità dell'atto di esclusione da una procedura selettiva può anche disporre, come risarcimento in forma specifica, l'ammissione del ricorrente.

Il Consiglio di Stato, a dimostrazione di un orientamento risalente e consolidato nel tempo, ha affermato che "L'Amministrazione è, infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione.

B

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa, accertato nella vicenda in questione, merita quindi la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso. Quest'ultima è stata peraltro già stabilita con l'ammissione con riserva alle lezioni attraverso l'accoglimento dell'istanza cautelare..." (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 2935 del 9.6.2014).

Si chiede, pertanto, a fronte dell'accertata illegittimità delle prove come sopra specificate che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia condannare l'amministrazione regionale al risarcimento in forma specifica nei confronti dei candidati ricorrenti, ai sensi dell'art. 30 del codice del processo amministrativo, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione con riserva dei ricorrenti con il punteggio minimo per il superamento della prova, ossia 15 punti e l'ammissione allo svolgimento della successiva prova orale.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

Per ciò che concerne il *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

Per quanto concerne il pregiudizio grave e irreparabile esso appare di tutta evidenza.

B

In assenza di sospensione dei provvedimenti impugnati con ammissione dei ricorrenti alla prova orale essi subiranno un pregiudizio irreparabile derivante dallo svolgimento delle fasi successive del concorso.

In un'ottica di bilanciamento degli interessi la Regione non subirebbe alcun pregiudizio dall'ammissione con riserva dei ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

Si conclude affinché il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sardegna, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione di idonee misure cautelari, vorrà disporre in via principale l'ammissione con riserva dei ricorrenti con il punteggio minimo pari a 15 e, in subordine, ove tale misura non possa essere concessa, annullare i provvedimenti impugnati disponendo la ripetizione della prova scritta, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.p.r. n° 115/2002 si dichiara che è dovuto un contributo unificato pari ad euro 325,00.

Cagliari, 19 febbraio 2024

Avv. Nicola Ibba

ISTANZA PER ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

A S.E. IL PRESIDENTE

Il sottoscritto difensore e procuratore dei ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, tenuto conto della palese illegittimità degli atti impugnati

B

e del grave pregiudizio che causerebbe la loro esecuzione, in considerazione dell'imminente avvio delle prove orali del concorso,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n° 104/2010, che la E.V. voglia disporre l'abbreviazione alla metà dei termini processuali per consentire la discussione del presente ricorso nella prima camera di consiglio utile, tenuto conto che una eventuale decisione cautelare favorevole resa a seguito dell'avvio delle prove orali potrebbe essere vana.

Dal momento dall'adozione della graduatoria sono già trascorsi quasi 60 giorni ed è pertanto probabile che le sessioni orali inizino a breve.

Il ricorso non è stato notificato prima in quanto gli esiti della prova scritta sono 'provvisori' e si è atteso tutto il tempo possibile per evitare di dover proporre successivamente ricorso per motivi aggiunti.

Al contempo, qualora Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse decidere di sospendere gli atti della procedura l'amministrazione regionale potrebbe convocare nuovamente i candidati senza avviare le prove orali.

Con osservanza.

Cagliari, 19 febbraio 2024

Avv. Nicola Ibba